

COMUNE DI LORO PICENO



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'INFANZIA

TITOLO I FINALITÀ E ACCESSO

Articolo 1 . Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento, l'accesso e l'organizzazione del Centro per l'infanzia con pasto e sonno, adiacente al polo scolastico in Viale della Vittoria 14, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dalla legge regionale 9 del 13 maggio 2003 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie), dal relativo Regolamento Regionale n. 10 del 2 ottobre 2003 e dal regolamento di funzionamento del Centro per l'infanzia dell'Ambito Territoriale XVI, recepito con delibera del Consiglio Comunale di Loro Piceno n. 50 del 2004.

Articolo 2 . Finalità

1. Il Centro per l'infanzia con pasto e sonno svolge le stesse funzioni previste per il nido d'infanzia in forma più flessibile ed articolata, con orari e modalità di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee.

2. Il centro per l'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico che offre alle bambine e ai bambini percorsi di socializzazione attraverso esperienze significative e con l'obiettivo fondamentale di garantire il loro benessere psico-fisico.

3. Il centro per l'infanzia è finalizzato a:

- promuovere lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie, relazionali e sociali delle bambine e dei bambini, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa;
- sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- contribuire alla prevenzione delle situazioni di svantaggio fisiche, psichiche e sociali.

4. Tali finalità sono garantite:

- da personale educativo professionalmente qualificato;
- da una corretta definizione e attuazione del progetto educativo, che accompagna ed integra l'opera della famiglia in un rapporto costante con questa;
- da una costante e attenta verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi predefiniti;
- da spazi adeguati ed opportunamente attrezzati per consentire la realizzazione delle diverse attività.
- da modalità di funzionamento diversificate, che prevedano la frequenza per fasce orarie funzionali alle esigenze della famiglia e l'erogazione di un servizio baby-parking per la mattina del sabato.

5. Il centro per l'infanzia, inserito nel più ampio contesto di uno spazio per bambini, bambine e famiglie, rappresenta un valido punto d'incontro e di collaborazione tra bambine e bambini, genitori, educatori, famiglie e comunità locale. Esso costituisce inoltre un efficace sostegno alle famiglie portatrici di disagio fisico, psichico e sociale per le quali i servizi sociali e sociosanitari territoriali elaborano progetti d'intervento mirati.

Articolo 3. Accesso

1. Possono accedere al centro per l'infanzia le bambine e i bambini in età compresa tra i sei mesi e i tre anni;
2. Requisito ai fini dell'accesso al centro per l'infanzia è la residenza nel Comune di Loro Piceno, e, in subordine, in altro comune dell'Ambito Territoriale Sociale XVI, coincidente territorialmente con la Comunità Montana dei Monti Azzurri;
3. In caso di disponibilità di posti e su valutazione dell'ufficio servizi sociali, il Centro per l'infanzia può accogliere bambine e bambini che sono residenti in altri comuni.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della L. 104/92, l'accesso al Centro per l'infanzia è garantito ai bambini diversamente abili e/o con disagio psico-fisico, compatibilmente alle oggettive possibilità strutturali ed organizzative di accoglienza, tali da consentire agli stessi di avere relazioni, attenzioni e spazi adeguati ai loro bisogni e, contemporaneamente, al gruppo educativo di programmare e realizzare progetti educativi individualizzati.

TITOLO II MODALITÀ E PRIORITÀ DI AMMISSIONE

Articolo 4. Iscrizioni

1. L'Ammissione al Centro per l'Infanzia è subordinata alla presentazione della domanda e della documentazione sanitaria richiesta dalla normativa vigente.
2. Le domande di iscrizione devono essere presentate, su apposito modulo, all'ufficio di segreteria del Comune di Loro Piceno.
Le iscrizioni si prendono normalmente entro il mese di agosto, ed eccezionalmente fino al mese di febbraio. Le domande presentate in corso d'anno saranno di volta in volta valutate in base alla disponibilità dei posti. Al momento dell'esaurimento dei posti si provvederà alla stesura di una lista di attesa.
3. I bambini che già frequentano devono presentare domanda per gli anni successivi nel mese di marzo per garantire la continuità del servizio.

Articolo 5. Priorità

Le graduatorie saranno predisposte secondo le seguenti priorità:

1. residenza nel Comune di Loro Piceno
2. bambini e bambine i cui fratelli o sorelle frequentano già il Centro
3. bambini e bambine i cui fratelli o sorelle hanno concluso la frequenza del Centro nell'anno scolastico precedente (lascianti posto)
4. bambini e bambine portatori di handicap certificati dall'ASUR territoriale, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3, comma 4
5. situazioni problematiche accertate e valutate dal Servizio sociale dell'Ufficio di Promozione Sociale
6. data di iscrizione riportata sull'apposito modulo
7. situazione reddituale risultante dalla dichiarazione ISEE
8. bambini e bambine residenti negli altri Comuni dell'Ambito Sociale XVI

9. bambini e bambine residenti in altri Comuni

Articolo 6. Inserimento

1. E' previsto al Centro per l'infanzia un primo incontro assembleare, di norma l'ultima settimana di agosto al fine di presentare il servizio, rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni dei genitori delle bambine e dei bambini ammessi e fissare gli inserimenti.
2. All'incontro assembleare segue il colloquio individuale con i genitori attraverso il quale si acquisiscono dati e notizie utili per una permanenza serena al Centro per l'infanzia e durante l'inserimento.
3. I tempi e le modalità d'inserimento vengono comunicate dal coordinatore e dal gruppo degli educatori, ai genitori.
4. L'inserimento delle bambine e dei bambini diversamente abili e/o con disagio psico-fisico è progettato e concordato con il coordinatore del Centro, prevedendo, se necessario, una specifica figura educativa di supporto; i genitori, all'atto della richiesta di iscrizione, produrranno apposita certificazione di "diagnosi funzionale", rilasciata ai sensi della Legge 104/1992;
5. Per garantire un adeguato ambientamento si ritiene indispensabile una programmazione degli inserimenti cadenzata nel tempo, che prevede gradualità dei tempi di permanenza e la presenza di almeno un genitore o di una figura di riferimento significativa.
6. In ogni caso, gli inserimenti dei bambini ammessi alla frequenza si effettuano di norma entro il mese di settembre.
7. Gli inserimenti a copertura dei posti che si rendono successivamente disponibili, ad esempio in caso di rinuncia al servizio da parte di bambini già inseriti, si effettuano in ogni momento dell'anno scolastico.

TITOLO III FUNZIONAMENTO

Articolo 7. Orari di frequenza

1. Il Centro per l'infanzia osserva, di norma, il seguente orario di apertura:

orario base: dalle ore 7.30 alle ore 13.30

orario intero: dalle ore 7.30 alle ore 18.30

orario intermedio: dalle ore 11.00 alle ore 18.30

orario pomeridiano: dalle ore 13.30 alle ore 18.30

Dalle 7,30 alle 9,30 è previsto l'orario di accoglienza.

L'uscita, per la fascia *orario base*, va dalle 12.30 alle 13.30, negli altri casi dalle 16.30 alle 18.30.

Viene richiesto l'assoluto e rigoroso rispetto degli orari prescelti.

2. Il sabato mattina è previsto un servizio di baby-parking, sulla base delle richieste da presentare alle operatrici del nido entro il mercoledì di ciascuna settimana.

Articolo 8. Quote di contribuzione

1. La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio in ragione di una quota mensile determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Le quote mensili cambiano a seconda della fascia oraria richiesta dal genitore

(orario base, orario intero, orario intermedio, orario pomeridiano)

2. Il pagamento della quota mensile va fatto presso la Tesoreria Comunale entro e non oltre il 10 del mese di frequenza.

3. Il periodo di ambientamento è parte integrante del servizio, pertanto la quota mensile è dovuta dal 1° giorno d'inserimento del bambino e fino al termine dell'attività

educativa (di norma 31 luglio).

4. Il servizio di baby-parking del sabato mattina prevede il pagamento di una tariffa oraria.

5. per le famiglie che hanno 2 figli (fratelli o gemelli) iscritti e frequentanti contemporaneamente il centro per l'infanzia con pasto e sonno viene prevista, per il secondo figlio, una riduzione del 50% sulla retta mensile.

Articolo 9. Calendario annuale

1. Il Centro per l'infanzia funziona dal primo del mese di settembre al trentuno del mese di luglio, dal lunedì al venerdì.

2. Durante tale periodo il servizio è sospeso di norma nei giorni considerati vacanza dal calendario scolastico regionale.

Articolo 10. Consegna dei bambini

1. Negli orari di uscita previsti, i bambini potranno essere consegnati esclusivamente ai genitori o a persone da questi designati per iscritto al momento dell'inserimento. Ogni modifica, anche temporanea, delle persone incaricate deve essere preventivamente comunicata, per iscritto, al coordinatore. La persona autorizzata dovrà essere presentata dal genitore o presentarsi all'educatrice munita di documento di riconoscimento.

2. Nel caso di affidamento giudiziale del bambino ad uno solo dei genitori o ad altra persona, l'affidatario dovrà esibire il provvedimento legale di affidamento.

Art. 11. Assenze

1. La frequenza del Centro per l'Infanzia deve avere carattere di continuità.

2. Per la riammissione al Centro per l'Infanzia dopo un'assenza dovuta a malattia della durata di almeno tre giorni consecutivi, è necessaria la presentazione del certificato medico. Ai fini della determinazione del numero di giorni di assenza, i giorni prefestivi e festivi sono conteggiati solo se non coincidono con i giorni di inizio malattia.

3. I genitori o chi ne fa le veci sono tenuti a comunicare preventivamente al coordinatore i periodi di ferie della famiglia e le assenze dovute a giustificate motivazioni familiari. Al rientro dovrà comunque essere prodotta idonea certificazione medica.

4. Nei casi in cui un'assenza giustificata riguardi un periodo pari o superiore ad un mese, i genitori, se interessati al mantenimento del posto presso il Centro per l'infanzia, sono tenuti al pagamento di una quota pari al 40% di quanto dovuto per la fascia oraria prescelta.

5. Non sono previsti rimborsi per le assenze del bambino, anche se a causa di malattia.

Articolo 12. Rinunce e decadenze

1. Le famiglie i cui bambini sono ammessi al Centro per l'infanzia sono tenuti a presentare, in caso di rinuncia al servizio, dichiarazione scritta entro il giorno 20 del mese precedente a quello in cui intendono interrompere la frequenza.

2. Si procede inoltre alle dimissioni d'ufficio, con comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- ripetute inosservanze al presente regolamento e alle regole interne al Centro per l'infanzia, segnalate dalla coordinatrice;
- mancato pagamento, senza giustificato motivo, della quota contributiva;
- assenza ingiustificata per un periodo superiore a 30 giorni

Articolo 13. Malattia

1. In caso di emergenza ed urgenza non gestibili dalle educatrici all'interno dei servizi

verranno tempestivamente avvisati i genitori e, se il caso, i servizi sanitari di pronto intervento. Anche a tal fine, i genitori hanno l'obbligo di lasciare uno o più recapiti telefonici.

2. Il personale Centro per l'infanzia non è autorizzato alla somministrazione di farmaci.

Articolo 14. Trasferimento di residenza

1. Il cambio di residenza, durante l'anno educativo, del nucleo familiare della bambina o del bambino frequentante il Centro per l'infanzia, non comporta la dimissione d'ufficio.

Articolo 15. Organizzazione e percorso educativo

1. Il Centro per l'infanzia offre una serie di spazi "a misura di bambino", nei quali i piccoli sono stimolati ad esprimere le proprie potenzialità.

2. Tutto ciò viene realizzato sulla base di un percorso educativo promosso/attuato collegialmente da tutte le figure professionali presenti nel servizio e condiviso con le famiglie. Durante l'intera giornata i gruppi o sezioni svolgono la propria attività con le seguenti articolazioni:

- accoglienza;
- attività individuale e/o di gruppo in relazione alle esigenze socio-affettive, motorie e cognitive;
- pasto;
- cambio e riposo;
- risveglio, merenda, e ripresa delle attività di gruppo;
- ricongiungimento con la famiglia secondo l'orario stabilito.

3. Il percorso educativo si definisce attraverso:

- l'inserimento, che si realizza in modo graduale con la presenza della famiglia;
- l'osservazione, finalizzata alla conoscenza dei bisogni per l'identificazione e il raggiungimento degli obiettivi specifici;
- la programmazione, che è mirata all'acquisizione delle competenze che portano il bambino al raggiungimento della propria autonomia e della socializzazione;
- la verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.

4. Per assicurare un ottimale e utile percorso educativo la frequenza del bambino al Centro per l'infanzia deve avere carattere di continuità.

Articolo 16. Alimentazione

1. All'interno del Centro per l'infanzia è previsto un servizio mensa che prevede un pasto completo, merenda il pomeriggio e uno spuntino a metà mattina.

2. La preparazione e somministrazione degli alimenti è controllata sotto l'aspetto qualitativo e igienico conformemente all'HACCP, contenente norme generali di igiene dei prodotti alimentari e modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

3. I pasti sono predisposti sulla base delle tabelle dietetiche formulate dall'alimentarista. La dieta è curata tenendo conto dell'importanza di una equilibrata alimentazione e del fabbisogno nutrizionale di ogni minore, differenziata per età.

4. I bambini che devono seguire diete speciali per disturbi o allergie, devono presentare una documentazione clinica sottoscritta da un allergologo o dal pediatra e recante la dieta consigliata.

Articolo 17 Personale

1. Nel Centro per l'infanzia operano le seguenti figure professionali, in possesso dei requisiti previsti dalla legge Regionale 9/2003:

- Coordinatore, che svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico agli operatori del

servizio e cura i rapporti con le altre istituzioni del territorio;

- Personale educativo, che cura lo sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini affidatigli; progetta, documenta e verifica (in collaborazione con tutta l'équipe educativa) il lavoro svolto con i bambini; collabora con/sostiene i genitori in un'ottica di continuità del processo educativo;

TITOLO IV PARTECIPAZIONE

Articolo 18 Trasparenza

1. L'Amministrazione garantisce l'informazione sulle regole di accesso, sulle caratteristiche e le finalità dei servizi e delle attività che vi si svolgono. Assicura la trasparenza nella gestione dei servizi, promuovendo la partecipazione delle famiglie.

Articolo 19 Partecipazione delle famiglie

1. È previsto un coinvolgimento attivo delle famiglie all'interno dei servizi, attraverso le seguenti modalità:

- partecipazione al percorso d'inserimento;
- scambio informativo quotidiano con l'educatrice;
- partecipazione agli incontri periodici per la condivisione del percorso educativo;
- partecipazione alle feste organizzate all'interno dei servizi;
- partecipazione ad attività in sezione;
- partecipazione ad incontri a tema.

Articolo 20 Organismi di partecipazione

1. Il Centro per l'infanzia persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva dei genitori, attraverso l'assemblea dei genitori, individuata come strumento formale di partecipazione.

2. Nell'assemblea vengono confrontati gli indirizzi pedagogico-educativi e le linee di intervento e ne viene verificata l'attuazione in termini di efficacia, di qualità, di pari opportunità e di rispetto delle differenze.

3. L'assemblea è costituita dai genitori di tutte le bambini e i bambini ammessi. Si riunisce almeno due volte all'anno a seguito di convocazione della coordinatrice.

4. Nel Centro per l'infanzia è inoltre presente un rappresentante dei genitori, eletto annualmente dall'assemblea. Il rappresentante si riunisce con i genitori, normalmente nella sede del rispettivo centro, ogni volta che lo ritenga opportuno e indicativamente almeno due volte l'anno. Alle riunioni del comitato è presente d'ufficio il coordinatore del Centro per l'infanzia.

Articolo 21 Qualità del servizio

1. L'Amministrazione avvia periodicamente iniziative volte a rilevare la qualità del servizio percepita dall'utenza. A tal fine i servizi forniranno alle famiglie idonei strumenti di gradimento ed utilizzeranno i risultati dell'indagine per migliorare l'offerta.

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 22 Proposte e reclami

1. I genitori delle bambine e dei bambini iscritti al Centro per l'infanzia possono indirizzare all'Amministrazione reclami, proposte e osservazioni critiche tramite il

rappresentante dei genitori.

Articolo 23 Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa indicata all'art.1.

Articolo 24 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento è in vigore dal corrente anno scolastico di attività.

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.ro 43 in data 27/11/2013 pubblicata in data 11.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile.